



# CITTÀ DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)  
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

---

**ORDINANZA N. 39 DEL 30-12-2019**

**Reg. generale n. 211 del 30-12-2019**

---

<b>Oggetto:</b> <b>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA E ALL'UTILIZZO DI FUOCHI DI ARTIFICIO IN OCCASIONE DI FINE ANNO 2019 E INIZIO ANNO 2020.</b>
--

### IL VICESINDACO

PREMESSO che:

- si è radicata, nel corso delle festività di fine anno, la tradizione di far esplodere all'interno del territorio comunale artifici pirotecnici di ogni categoria;
- gli organi di stampa negli ultimi anni hanno messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad affetto scoppiettante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- occorre, dunque, adottare apposito provvedimento contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, intesa come tutela della integrità fisica della popolazione e della sicurezza pubblica;

VISTI gli artt. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, 110 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e 703 C.P.;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con il quale il Ministro ha definito gli ambiti operativi di applicazione del potere ordinatorio;

RITENUTO necessario provvedere;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTO il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, modificato con D.Lgs. 25 settembre 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che è dimostrato scientificamente che i fuochi d'artificio hanno effetti negativi sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, terrorizzata dai rumori. Gli animali hanno un udito più sviluppato di quello umano, un cane ad esempio percepisce un rumore a distanza 4 volte superiore rispetto a noi, ma non è solo una questione di intensità del suono, anche del tipo di frequenza: l'uomo sente una gamma di suoni fino a 20 mila hertz, il cane da 40/46 mila hertz, i gatti a 70.000 Hz. I botti pirotecnici scatenano negli animali paura e panico inducendoli a reazioni incontrollate e pericolose, come quelle di cani e gatti che fuggono perdendo l'orientamento, con il rischio di smarrirsi e vagare per strada esponendosi ad incidenti o gettandosi nel vuoto se lasciati sui balconi;

RITENUTO di non poter individuare altri mezzi, previsti dall'ordinamento giuridico, atti a fronteggiare il rischio per l'incolumità pubblica di cui alla presente ordinanza;

RILEVATO che l'uso delle ordinanze sindacali nei Comuni limitrofi negli anni scorsi ha apportato benefici in ordine all'incolumità pubblica ed al benessere degli animali, temperando la tradizione dei botti di fine anno con regole minime di civiltà e convivenza, considerando che i pericoli maggiori si manifestano per l'uso sconsiderato dei fuochi illegali, per la minore età dei soggetti coinvolti, nonché per l'uso improprio delle armi da fuoco;

CONSIDERATO, altresì, che i limiti ed i divieti di cui alla presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli operatori economici interessati, poiché, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, viene disciplinato solo l'uso dei fuochi artificiali e non anche la relativa vendita o detenzione;

## **ORDINA**

a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2020:

- il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi di artificio ascrivibili alla categoria IV e V, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. Restano escluse le categorie F1, F2, T1, e P1 di cui al D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, consentite limitatamente alle aree di proprietà privata. In particolare, è vietata la vendita di fuochi che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, di tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, bacchette scintillanti e simili, trottolo, girandole e palloni luminosi;
- il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria V gruppo D, in luogo pubblico e anche privato;
- il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria, ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità. Ai minori di 14 anni è altresì vietato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 58/2010, anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi d'artificio di cui alla categoria V D/E (ora nella categoria 1);

**Dalle ore 16.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2020:**

- il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 T.U.L.P.S.;
- il divieto, per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastriche solari, luci, vedute e simili, di consentire l'uso per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

### **AVVERTE**

- che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- che l'inosservanza della presente ordinanza da parte di titolari di licenza amministrativa verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci);

### **TRASMETTE**

la presente ordinanza al Prefetto, al Questore, al Comando stazione Carabinieri di Treia e al Corpo di Polizia Locale;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente e sulla pagina Facebook dell'Ente e sia immediatamente eseguita;

### **COMUNICA**

che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare, a far data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al TAR Marche entro 60 giorni; ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, sottoscritto e firmato a norma di legge.

IL VICESINDACO  
Dott. David Buschittari